

Sezione: SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 339

Anno: 2013

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 26/11/2013

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA
REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore CILIA

Presidente

dott. Salvatore CULTRERA

Consigliere

dott. Pino ZINGALE

Consigliere relatore

dott. Valter Camillo DEL ROSARIO

Consigliere

dott. Francesco ALBO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N. 339/A/2013

nel giudizio in materia di pensione civile iscritto al n. 4411 del registro di segreteria promosso ad istanza di O. F., rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Sabrina Messina, nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'I.N.P.S., per la riforma della sentenza n. 3468/2011 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 4 gennaio 2013.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 14 novembre 2013 il relatore Consigliere Pino Zingale, il dott. Antonino Giuliano per il Ministero dell'Interno e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito, su delega dell'avv. Sparacino, per l'I.N.P.S.; non rappresentato l'appellante.

F A T T O

Con sentenza n. 13468/2011 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, Giudice Unico per le pensioni, rigettava il ricorso proposto da O. F., Sost. Comm. della Polizia di Stato a riposo dal 1° marzo 2003, teso ad ottenere l'inserimento dell'assegno funzionale nella base pensionabile con la maggiorazione del 18% di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 1092/1973.

Avverso tale sentenza ha interposto appello l'interessato, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 9, legge n. 468/87, nonché dell'art. 16 della legge n. 177/76.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria depositata 2 ottobre 2013 ed ha chiesto il rigetto del gravame.

L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata il 5 novembre 2013 ed ha chiesto il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 2013 le parti presenti hanno ulteriormente illustrato le proprie domande ed eccezioni, insistendo nelle posizioni di cui agli atti scritti.

D I R I T T O

Il thema decidendum, per l'ennesima volta sottoposto all'esame di questa

Sezione, è quello relativo al diritto alla maggiorazione del 18%, nella base pensionabile, di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 1092/1973, del c.d. "assegno funzionale" previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468.

Il conflitto giurisprudenziale, sul punto, è stato risolto dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 9/2011 la quale ha statuito che «l'assegno funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e l'indennità di ausiliaria, di cui all'art. 67 della legge 10 aprile 1954 n. 113 e all'art. 46 della legge 10 maggio 1983 n. 212, non beneficiano della maggiorazione del 18 per cento prevista dall'art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177».

Ai sensi dell'art. 42 della legge n. 69/2009, il quale ha modificato l'art.1, comma 7, del D.L. n.453/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.19/94, la sezione giurisdizionale che ritenga di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Riunite ha solo la facoltà di rimettere, a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio, quest'ultimo da intendersi, come chiarito dalle stesse Sezioni Riunite, non già riferito al merito della causa, ma al principio di diritto in precedenza affermato, per un riesame della questione.

Questa Sezione non ravvisa, però, motivi per doversi discostare dal principio enunciato dalle Sezioni Riunite, anche alla luce dell'ormai pacifica e consolidata giurisprudenza di tutte le Sezioni di appello (ex multis, v. Sezione I app., 7 febbraio 2011, n. 41; Sezione II app., 28 settembre 2011, n. 448; Sezione III app., 11.7.2007, n. 227).

Conclusivamente, quindi, l'appello va respinto, conformemente alla giurisprudenza ormai monolitica della Sezione, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Attesa la complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 novembre 2013.

L'ESTENSORE

F.to (Pino Zingale)

IL PRESIDENTE

F.to (Salvatore Cilia)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 26/11/2013

Il Direttore della Segreteria

F.to (Nicola Daidone)